

Lo Statuto

Articolo 1 - Origine

La Venerabile Arciconfraternita della Santissima Annunziata è stata fondata da Jacopo Agnello Pollio della Compagnia di Gesù nel 1608. Gli scopi del fondatore possono evincersi dal libretto degli iscritti edito nel 1859: partecipazione alle esequie degli iscritti, celebrazioni di Sante Messe in suffragio e partecipazione a funzioni religiose riguardanti prevalentemente il culto dei morti e della Beata Vergine Maria.

Tra le altre cose l'Arciconfraternita svolgeva opera di assistenza presso quelle famiglie bisognose della Parrocchia e spesso provvedeva ai matrimoni dei figli delle stesse. A fronte degli scopi, e quindi dei benefici, i Confratelli e le Consorelle dovevano ottemperare a determinati obblighi: confessarsi e comunicarsi ogni prima domenica del mese ed in tutte le feste della Beata Vergine Maria e contribuire, anche economicamente, al raggiungimento degli scopi della Congregazione.

Il 19 febbraio del 1723, con Decreto del Papa Benedetto XIII, il sodalizio fu aggregato all'Arciconfraternita del Gonfalone eretta sotto il titolo della SS. Vergine Annunziata nella Chiesa di Santa Lucia in Roma. Il 30 maggio 1753 lo Statuto della Arciconfraternita ricevette il Regio assenso.

Nel corso della sua centenaria storia la Congrega ha sempre svolto un ruolo ben definito nella vita della comunità parrocchiale, animando e partecipando a numerose celebrazioni che si succedono nel corso dell'Anno Liturgico, ed in particolare: il Triduo dell'Annunziata, i Riti della Settimana Santa, la Processione penitenziale del Giovedì Santo, la Commemorazione dei Defunti presso il Cimitero Comunale, l'Ottavario dei Defunti e le Processioni organizzate dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo.

Articolo 2 - Sede

La Venerabile Arciconfraternita della Santissima Annunziata ha sede in Piano di Sorrento, presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo, Arcidiocesi di Sorrento e Castellammare, in una Congrega sita nel Largo dell'Annunziata.

Articolo 3 - Scopi

L'Arciconfraternita è una associazione pubblica di fedeli, a scopo prevalentemente di culto, la quale a norma del Can. 298 del C.J.C. tende “mediante l'azione comune, all'incremento di una vita più perfetta, alla promozione del culto pubblico e delle dottrina cristiana o ad altre opere di apostolato, quali sono le iniziative di evangelizzazione, esercizio di opere di pietà o di carità, l'animazione dell'ordine temporale mediante lo spirito cristiano”.

Gode di personalità giuridica essendo eretta con decreto formale del Vescovo Diocesano di cui al Can. 312 del C.J.C. Essa deve promuovere negli associati una chiara testimonianza di fede nel loro ambiente. A tal fine: attua una piena, consapevole ed attiva partecipazione alle celebrazioni liturgiche; partecipa a corsi formativi annuali per l'approfondimento della verità della fede; collabora attivamente nella pastorale parrocchiale e diocesana; svolge attività caritative ed assistenziali a favore dei poveri, degli emarginati e degli ultimi della nostra società, tenendo in particolare conto i bisogni emergenti; cura attività culturali che favoriscono lo scambio di idee, la socializzazione e l'acculturazione dei confratelli e delle consorelle; collabora, a norma del Can. 328, con le altre associazioni di fedeli, soprattutto con quelle esistenti nello stesso territorio; si impegna a mantenere sempre viva la fiamma dell'Incipit Vita Nova, il solenne protocollo d'intesa sottoscritto il 2 marzo 1991, nell'Oratorio dell'Arciconfraternita dei Pellegrini e Convalescenti di Trinità, dalle quattro Confraternite che operano attivamente e costantemente nel Comune di Piano di Sorrento; Si impegna a custodire e rinnovare il patrimonio artistico e culturale che la storia Le ha affidato predisponendo i mezzi idonei a tal'uopo; organizza i Riti della Settimana Santa, collaborando con le Confraternite della Diocesi e principalmente con quelle esistenti nel Comune di Piano di Sorrento; organizza la Processione Penitenziale del Giovedì Santo in visita agli Altari della Reposizione; partecipa a tutte le solennità e manifestazioni indette e organizzate dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo e ove richiesto da quelle organizzate dalle Confraternite o Parrocchie della Diocesi; si impegna a promuovere organizzare ed animare tutte le manifestazioni di fede, caritative e culturali descritte nel Regolamento Interno e con le modalità da esso previste.

Articolo 4 - Autorità

L'Arciconfraternita dipende esclusivamente dall'Autorità Ecclesiastica per quanto riguarda

l'esistenza, il funzionamento e l'amministrazione, in conformità al Can. 305 del C.J.C.

Articolo 5 - Fratellanza

- a. possono iscriversi al sodalizio come confratelli o consorelle, persone di ambo i sessi, di buona moralità e di provata fede religiosa;
- b. La domanda di iscrizione è sottoposta all'approvazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- c. Ogni confratello e consorella è tenuto:

Al rispetto di tutte le norme statutarie e di quelle emanate dal Sodalizio stesso nel Regolamento Interno e dall'Autorità Ecclesiastica;

Al versamento della quota associativa annuale, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

A realizzare gli scopi precisi della Arciconfraternita richiamati all'articolo 3;

A partecipare a tutte le funzioni liturgiche promosse dalla Arciconfraternita.

D. il confratello o la consorella può essere dimesso, dopo aver premesso un'ammonizione:

Per assenteismo pluriennale (tre anni);

Per aver abbandonato la fede cattolica;

Per essersi allontanato dalla comunione ecclesiale;

Per morosità triennale della quota associativa annuale;

Contro la rimozione da confratello o consorella, gli stessi hanno diritto di ricorso all'Autorità Ecclesiastica competente;

Le dimissioni non toccano il diritto ai benefici spirituali a cui si aveva diritto in quanto confratello o consorella.

Articolo 6 – Patrimonio e mezzi finanziari

a. il patrimonio è costituito:

Da beni mobili e immobili, compresi i diritti sopra gli stessi, anche come concessioni amministrative, che sono o entreranno nella proprietà e titolarità della Arciconfraternita:

Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Da eventuali donazioni, lasciti ereditari degli iscritti o di estranei.

b. con l'elezione di ogni nuova amministrazione sarà redatto un inventario dei beni patrimoniali dell'Ente. Tale documento sarà approntato e sottoscritto dagli amministratori eletti e da quelli uscenti e da tre confratelli appositamente nominati dall'Assemblea.

c. Le entrate sono costituite:

Dalle quote dei confratelli e delle consorelle;

Da ogni entrata che concorre ad incrementare l'Attivo della Arciconfraternita;

d. Prima che gli amministratori eletti inizino il proprio incarico:

Gli stessi devono garantire con giuramento davanti all'Autorità Ecclesiastica competente o ad un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative;

Deve essere accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni mobili, delle cose preziose, dei beni culturali e delle altre cose possedute.

Articolo 7 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno, e il rendiconto, approvato dall'Assemblea dei confratelli e consorelle, viene trasmesso a norma del Can. 319 all'Autorità Ecclesiastica entro il 31 marzo successivo.

Articolo 8 – Amministrazione

- L'Arciconfraternita è retta da un'Amministrazione composta da 5 (cinque) membri, con la qualifica di Priore e Assistenti, eletti dall'Assemblea dei confratelli e consorelle per la durata di anni 5 (cinque);
- I confratelli e le consorelle eleggono direttamente il Priore con apposita scheda, ed in

fase successiva gli Assistenti. Le cariche di Assistenti vengono assegnate proporzionalmente in base ai voti riportati. Il Priore non può essere rieletto per la terza volta consecutivamente, e comunque il mandato di Priore non può durare per più di 10 (dieci) anni consecutivi;

- L'Amministrazione designa tra i confratelli il Segretario ed il Tesoriere;
- alle elezioni hanno diritto di voto attivo tutti i confratelli e le consorelle regolarmente iscritti e che abbiano compiuto nel giorno delle votazioni i diciotto anni. Il diritto di voto passivo è riservato ai soli confratelli;
- In caso di dimissione o di decesso del Priore gli subentra nella carica il Primo Assistente, ed in mancanza il Secondo fino all'elezione del nuovo Priore;
- In caso di dimissione o di decesso di altro componente del Consiglio di Amministrazione subentrerà il primo dei non eletti;
- Il consiglio si riunisce tutte le volte che il Priore lo ritiene necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, e comunque almeno due volte all'anno;
- Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- il Consiglio è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria della Arciconfraternita, ed è l'organo esecutivo della volontà assembleare in materia di straordinaria amministrazione;
- il Priore rappresenta legalmente l'Arciconfraternita nei confronti dei terzi e in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successiva.

Articolo 9 – Direzione Spirituale

Il Padre Spirituale, nominato direttamente dall'Ordinario Diocesano, a norma del Can. 317 del C.J.C. provvede alla formazione religiosa dei confratelli ed è responsabile dell'esercizio del culto nella chiesa della Arciconfraternita.

Partecipa inoltre alle riunioni dell'amministrazione con parere esclusivamente consultivo.

Articolo 10 – Assemblee

I confratelli e le consorelle sono convocati in assemblea, ai sensi del Can. 309, mediante comunicazione personale oppure a mezzo di editto pubblico affisso alla porta della Chiesa sede dell'Ente. L'avviso di convocazione dovrà contenere gli argomenti all'Ordine del Giorno e dovrà essere inoltrato o affisso almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea Ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta all'anno, delibererà sul rendiconto finanziario, sugli indirizzi e direttive dell'Ente, sulle spese straordinarie e su quanto altro è ad essa demandato per legge o per statuto; il tutto con ratifica dell'Autorità Ecclesiastica (Can. 305).

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i confratelli e le consorelle. L'esercizio del diritto è strettamente personale e quindi non derogabile.

L'Assemblea dei confratelli e delle consorelle, salvo il caso in cui intervenga un rappresentante dell'Autorità Ecclesiastica, è presieduta dal Priore, o da un suo delegato. delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità delle riunioni assembleari e per le maggioranze valide si fa riferimento alle disposizioni canoniche.

Per deliberare su affari di straordinaria amministrazione (quali: vendita di proprietà immobiliari, permuta, modifiche e/o strutturali della sede dell'Arciconfraternita, spese e/o investimenti superiori a 50 (cinquanta) milioni, sarà necessaria la previa comunicazione all'Ordinario Diocesano dell'adunanza e degli argomenti all'ordine del giorno; il deliberato sarà valido solo a seguito del visto di approvazione dell'Autorità.

Qualora almeno un quarto degli iscritti lo ritenga necessario, viene convocata un'Assemblea straordinaria il cui ordine del giorno deve essere chiaramente motivato dai richiedenti.

Articolo 11 – Controversie

Le eventuali controversie tra i confratelli e/o tra questi e l'Ente o un suo organo, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi dall'Assemblea: essi giudicheranno ex bono et aequo

senza formalità di procedure.

L'eventuale ricorso contro il loro deliberato sarà esaminato dall'Ordinario Diocesano.

Articolo 12 – Rinvio ed altre norme

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicheranno le norme del Regolamento Interno del Codice di Diritto Canonico e le altre leggi ecclesiastiche.